

## Corte di Cassazione Penale sez. IV 15/5/2013 n. 20977

*(omissis)*

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato il giudizio di responsabilità pronunciato dal Tribunale di Monza nei confronti di omissis in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) del codice della strada e l'ha condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 2000 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, omissis.

2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 186 del codice della strada e art. 379 reg. Att per essere stata ritenuta utilizzabile la prova costituita dall'esito dell'alcoltest nonostante non sia stata acquisita la certificazione della funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata.

2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione degli artt. 163 e 164 cp nonché vizio motivazionale in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello ha ritenuto di negare il beneficio sulla base del tipo di auto condotta, dell'avanzata ora notturna in cui era stato commesso il fatto, nel non modesto tasso alcolico e nell'attività lavorativa svolta in un pub. In realtà la Corte di Appello ha affermato ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2, lett. b), sicché la motivazione appare violativa della legge, che non permette di valorizzare gli elementi individuati dalla Corte territoriale, e meramente apparente.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Questa Corte ha stabilito che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. L'art. 379 reg. esec. del codice della strada dal canto suo, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. IV, n. 17463 del 24/03/2011, ..., Rv.250324). Si è anche aggiunto che, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (Sez. IV, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117).

3.2. Il secondo motivo è all'inverso fondato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 1, c.p., la sospensione condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Se, ai fini della formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato art. 133, ma può limitarsi a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio, la motivazione deve però essere logica e soddisfacente. Ciò che deve escludersi nel caso di specie, laddove il riferimento al tipo di auto condotta, all'avanzata ora notturna in cui è stato commesso il fatto e all'attività lavorativa svolta valorizza fattori la cui pertinenza al menzionato giudizio prognostico appare quanto meno dubbia ed è certamente bisognosa di esplicitazione; esplicitazione che qui è mancata. Di maggior pregio il richiamo al non modesto tasso alcolico; ma a fronte dell'avvenuto accertamento di un tasso alcolico pari a 1,03 e a 0,89 g/l nei due successivi controlli, l'affermazione appare manifestamente illogica.

La sentenza va quindi annullata in parte qua per rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte di Appello di Milano per nuovo esame.

*(omissis)*